



COMUNE DI SERDIANA
(Provincia di Cagliari)

ORDINANZA N. 2 del 15/2/2010 Prot. 19815 FEB. 2010 Serdiana

Oggetto: Ordinanza relativa al corretto svolgimento delle manifestazioni carnevalesche – Carnevale 2010.

IL SINDACO

Vista la domanda per attività temporanea di pubblico spettacolo, presentata in data 08/02/2010, prot. n° 649/ 7/13, dal sig. La Licata Andrea, in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione Turistica Pro Loco Serdiana, con la quale si richiede, ai sensi dell'art. 68 del vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n°773 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzazione per una manifestazione con attività di pubblico spettacolo consistente in numero 1 corso mascherato del Carnevale, nel giorno 20 febbraio 2010.

Dato atto che con tale domanda si richiede autorizzazione in occasione degli annuali consolidati festeggiamenti del Carnevale dei bambini di Serdiana.

Considerato che il periodo dei festeggiamenti del carnevale per l'anno 2010, si apre in ogni caso con domenica 24 gennaio e termina domenica 21 febbraio p.v.;

Considerato che per tali manifestazioni del Carnevale, non comprendenti la sfilata dei carri allegorici, in Serdiana, lungo il percorso Piazza Cruxe e Ferru, via Roma, Mons. Carta, manno, Sebastiano, Satta, A. De Gasperi, XX Settembre, D. Alighieri, G. Deledda è necessario adottare una serie di cautele da adottare, al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità nel periodo di carnevale.

Ritenuto pertanto di dover imporre alcune particolari prescrizioni al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale di Serdiana.

Rilevato inoltre che durante il periodo di Carnevale, nel territorio comunale, vengono abitualmente vendute ed usate bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza, i cui effetti recano sovente seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati sul viso;

Rilevato altresì che spesso viene fatto un uso indiscriminato di altri oggetti quali bastoni di gomma e/o di plastica, martelli di gommapiuma e simili, petardi e castagnole, pistole ad acqua, i quali possono recare danno e molestia alle persone;

Considerato che per tali motivi negli anni scorsi vi sono stati reclami e numerose lamentele da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato delle predette bombolette, bombette, bastoni, martelli, nonché di pistole ad acqua;

Ritenuto pertanto di dover imporre alcune particolari prescrizioni al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale di Serdiana.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, articolo 54, comma 1, lettera B, e ravvisata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1) E' vietata sul territorio in occasione del Carnevale di Serdiana, del 20 febbraio 2010, la detenzione per la vendita e la vendita di bombolette spray ed altri oggetti atti a gettare schiuma sotto forma di nebulizzanti e/o schiuma vaporizzata, liquidi e sostanze schiumose; l'utilizzo di tali

materiali è vietato comunque ai sensi dell'art. 85 del vigente T.U.L.P.S. e della relativa Ordinanza, con la quale sono state approvate le condizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto

2) E' parimenti vietata.

- a) la vendita di bastoni e martelli di gomma e plastica dura, petardi, castagnole, mortaretti e simili.
- b) la vendita e l'utilizzo, lungo tutto il percorso della manifestazione di giochi pirotecnici di qualsiasi specie e tipologia;

3) I coriandoli dovranno essere posti in vendita esclusivamente in sacchetti di carta sigillati, con indicato il peso ed il prezzo di vendita al pubblico

I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in possesso di alcuno durante le manifestazioni carnevalesche, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n°689 e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 20.

DISPONE

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti, ove non si riscontrino violazioni agli articoli del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis Dlgs.267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia Statali sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA


Si da atto che il presente provvedimento, numerato cronologicamente, sarà inserito nel registro delle Ordinanze, ai fini di una adeguata pubblicità sarà pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso al Comando di Polizia Locale dell'Unione Dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ed alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova, per quanto di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Suddetti termini decorrono dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio;

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Dalla sede comunale, li 15/02/2010

Il Sindaco
Arch. Mareello Frau



La presente ordinanza è trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri

Corpo Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano

Ufficio Tecnico Comunale

Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo

Sig. La Licata Andrea

Dolianova

Dolianova

Sede

Sede

Pro Loco Serdiana